



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 24/2022/3

N. Protocollo del

**SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) dall'ambito di monitoraggio marino 03M013 Mare
allevamenti tra le 3 e le 4 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) in VENEZIA
(VE)**

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"*;

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante *"Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"*;

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 *"Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870"*;

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 22CHI_A/2481 del 05/10/2022 relativo al campione di MITILO (*M. galloprovincialis*) prelevato in data 03/10/2022 con n° di verbale QVenet 050503-2200111302B nell'ambito di monitoraggio 03M013 Mare allevamenti tra le 3 e le 4 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) che evidenzia la presenza di BIOTOSSINE MARINE LIPOSOLUBILI - Acido Okadaico (>320 µg equival. OA/kg)

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **MITILO (*M. galloprovincialis*)** estratti dalle acque dell'**ambito di monitoraggio 03M013 Mare allevamenti tra le 3 e le 4 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia)**;

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) estratti dalle acque dell' ambito di monitoraggio 03M013 Mare allevamenti tra le 3 e le 4 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia).

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito marino.

- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2200111302B, ovvero dalla data 03/10/2022

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 03M013**

Mare allevamenti tra le 3 e le 4 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia)

(operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE064 SOC. COOP. MITILI PELLESTRINA ,
- 042VE109 MURAZZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ,
- 042VE625 SOC. COOP. LAGUNA VIVA ,
- 042VE796 SOC.AGR. ITALVIVAI

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori
Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412808350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 SCS2 Struttura complessa di chimica
 Direttore Dr. Roberto Angeletti
 Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PO)
 Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email


Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA
n. 22CHI_A/2481

Nr.Unico 22/129054 Ricevimento del 04/10/2022
 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
 Consegna RdP: IZVVEB

Spett.le AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)	
RICHIEDENTE AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)	
VERBALIZZANTE SCUDELLARO ALAIN Verbale invio campioni n. 050503-2200111302B del 03/10/2022	
PROPRIETARIO - LUOGO	042VE796
PRELIEVO SOC.AGR. ITALVIVAI MARE > 3 MIGLIA 30100 VENEZIA (VE)	
ORIGINE MARE ALLEVAMENTI TRA LE 3 E LE 4 MIGLIA DALLA COSTA (DA PORTO ALBERONI A PORTO CHIOGGIA) 30100 VENEZIA (VE)	



PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 aliquota, 1 unità campionaria)		Identificazione: 1	
Tipo di materiale: PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO MITILO (M. galloprovincialis))			
ANALISI (Metodo)	Sottosostanze	Risultato	Riferimenti
BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8)	ACIDO OKADAICO, DINOPHYSSITOSSINA-1, DINOPHYSSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1		RICHIEDE CONFERMA Reg. CE 853/2004 e s.m.l.
	AZASPIRACIDO-1, AZASPIRACIDO-2, AZASPIRACIDO-3	(in corso)	Reg. CE 853/2004 e s.m.l.
	YESSOTOSSINA, 45OH-YESSOTOSSINA, HOMO-YESSOTOSSINA, 45OH-HOMO-YESSOTOSSINA	(in corso)	Reg. CE 853/2004 e s.m.l.
BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / PDP CHI 267 2018 Rev. 2)		(in corso)	
BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE CONFERMA (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8)	ACIDO OKADAICO, DINOPHYSSITOSSINA-1, DINOPHYSSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1	> 320 µg equival. OA/kg	Reg. CE 853/2004 e s.m.l.
BIOTOSSINE MARINE PARALITICHE (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / AESAN EU-RL MB Paralytic shellfish toxins vers 1 2020)		(in corso)	

Il valore riscontrato, 343 µg/kg, è puramente indicativo perché superiore al livello massimo del campo di applicazione del metodo. Dato

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Nom. Certificato: CNTLDR75D56P382C Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Lidia Contino Data di firma: 05/10/2022

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCS2 Struttura complessa di chimica
Direttore Dr. Roberto Angeletti
Viale dell'Università, 10 - 36020 LEGNARO (PD)
Tel. 049.8064324 Fax 049.8064323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA
n. 22CHI_A/2481

corretto per il fattore di recupero del metodo (acido oleico = 91.2%).

Data di accettazione 04/10/2022

Data inizio analisi 04/10/2022 - Data fine analisi 05/10/2022

IL DIRIGENTE

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.